

ORDINE DEGLI AVVOCATI LECCE

STATUTO DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

Ai sensi dell'art.18 del d.lgs 4/3/2010 n.28 e dell'art. 60 della L.19/6/2009 n.69, è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce (d'ora in avanti C.d.O.), L'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE (d'ora in avanti O.d.C.)

TITOLO I ORDINAMENTO INTERNO

Art.2

Sede dell'O.d.C.

L'O.d.C. svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce salvo diversa disposizione di quest'ultimo e presso i locali che saranno posti a disposizione del Presidente del Tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n.28/2010.

Art.3

Personale dipendente

L'O.d.C. si avvale del personale convenzionato o dipendente del Consiglio dell'Ordine che delega, nella misura che si riterrà necessaria a svolgere compiti di segreteria. Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art.4

Composizione O.d.C.

L'O.d.C. è composto da sette membri nominati dal C.d.O. di cui cinque scelti tra i suoi componenti e due tra gli iscritti all'albo.

I Componenti dell'O.d.C. svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Presidente dell'O.d.C. è il Presidente del C.d.O. o suo delegato. Al suo interno l'O.d.C. elegge a maggioranza di voti il segretario.

I componenti dell'O.d.C. restano in carica per un biennio in coincidenza con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo C.d.O.

Art.5

Funzioni del Presidente

Il Presidente convoca e coordina le sedute dell'O.d.C., fissando i punti all'ordine del giorno; esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei conciliatori assegnandoli, eventualmente, ai singoli componenti dell'O.d.C.

Art.6

Funzioni del Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il registro degli affari di conciliazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri.

Art.7

Convocazione dell'O.d.C.

L'O.d.C. viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale, ovvero telefonica.

L'O.d.C. è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente dell'O.d.C. e custodito nella segreteria del C.d.O.

Le decisioni dell'Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Presidente o del suo facente funzioni.

Art.8

Compiti dell'O.d.C.

L'O.d.C. è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei Conciliatori e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

Il C.d.O. è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione da parte dell'O.d.C.

L'O.d.C. ha i seguenti compiti:

- a) Stilare l'Elenco dei Conciliatori;
- b) Tenere il Registro degli affari di conciliazione;
- c) Esaminare le richieste di conciliazione e provvedere alla designazione dei Conciliatori;
- d) Esaminare gli esposti nei confronti dei conciliatori;
- e) Vigilare sul rispetto da parte del Conciliatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- f) Provvedere, in caso di mancanze da parte del Conciliatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di conciliazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Conciliatori in conformità all'art. 19;
- g) Provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal conciliatore designato e a tutti gli incumbenti successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione stragiudiziale esperito dal Conciliatore designato;
- h) Trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro Ministeriale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
- i) Predisporre il rendiconto contabile finanziario;
- j) Individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite.

L'O.d.C. e/o il C.d.O., salvo quanto previsto all'art.4, co.3, lett. B), secondo periodo, del D.M. 222/04 e successive modificazioni, non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai conciliatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi di conciliazione iscritti nel Registro.

Art.9

L'Elenco dei Conciliatori

L'O.d.C. si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di conciliatori composto da almeno 7 avvocati, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere in via esclusiva le funzioni di conciliatore per il richiedente. L'O.d.C. è tenuto a redigere l'Elenco dei Conciliatori sulla scorta delle istanze degli interessati e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

L'O.d.C. deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei Conciliatori.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 gg. dalla ratifica del C.d.O., al Ministero competente.

Art.10

Il Conciliatore

Il conciliatore, il quale deve aver comunque ed in ogni caso frequentato con profitto i corsi di formazione tenuti dai soggetti a ciò abilitati e inseriti negli elenchi dal Ministero di Giustizia, e successivi corsi di aggiornamento di cui al regolamento deve essere:

-un avvocato iscritto all'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Lecce con un'anzianità di almeno tre anni.

Il Conciliatore non deve:

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;
- aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- essere iscritto ad altri organismi di conciliazione.

Art. 11

Degli obblighi del Conciliatore

Al conciliatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al conciliatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- b) informare immediatamente l'O.d.C., ed eventualmente le parti, dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;
- c) nelle ipotesi previste dalla Legge, formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

Art.12

Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal presente regolamento.

Art.13

Del conciliatore

Il Conciliatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche il C.d.O. E' tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

Art.14

Designazione Conciliatore

Su istanza dell'interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la conciliazione stragiudiziale e/o delegata dall'Autorità Giudiziaria, l'O.d.C. provvede a designare con propria delibera, seguendo il criterio di progressione per ordine alfabetico (la lettera di partenza sarà estratta nell'adunanza dell'O.d.C. con la quale si delibera l'elenco dei conciliatori da sottoporre a ratifica del C.d.O.) e una conseguente, automatica, rotazione, il Conciliatore, notiziando quest'ultimo della natura della controversia e delle parti in causa.

Il Conciliatore può, altresì, sempre essere scelto di comune accordo dalle parti.

Nella suddetta ultima ipotesi il conciliatore scelto di comune accordo dalle parti non sarà soggetto ai criteri di rotazione.

Il designato conciliatore, presa visione della documentazione, dichiara agli atti dell'O.d.C., la insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità. In caso di dichiarata incompatibilità l'O.d.C. provvede a designare un nuovo Conciliatore.

Il designato conciliatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione riferita ad un legittimo impedimento ritenuta congrua dall'Organismo di Conciliazione Forense, e comunque non più di sei volte in un triennio (tranne che nel caso di cui al comma precedente) pena la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei Conciliatori.

TITOLO III

LE INCOMPATIBILITA' E I PROCEDIMENTI A CARICO DEI CONCILIATORI

Art.15

Incompatibilità – imparzialità

Il Conciliatore designato dall'O.d.C. a svolgere la propria opera deve formalmente dichiarare che non ha alcuna incompatibilità con l'incarico da svolgere, ed espressamente, quanto segue:

- 1-dichiaro di non aver mai espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate
- 2-dichiaro che i collaboratori del mio studio non hanno mai svolto alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla conciliazione
- 3-dichiaro la mia assoluta imparzialità nella trattazione dell'incarico assegnatomi
- 4-dichiaro che non ho, né ho avuto mai, rapporti personali con alcuna delle parti interessate

Art. 16

Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco

Il Conciliatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art.,11 è, con delibera dell'O.d.C., immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'Elenco e sostituito nell'incarico da altro conciliatore all'uopo designato. Viene, pertanto, invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria l'O.d.C. può determinarsi nei confronti del Conciliatore nei seguenti modi:

- 1-riammetterlo a svolgere le proprie di funzioni;
- 2-cancellarlo dall'Elenco dei Conciliatori, nel qual caso è immediatamente notiziato il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Nel caso di esposto di una delle parti interessate, l'O.d.C. provvede nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il Conciliatore interessato e può determinarsi nel seguente modo:

- 1-consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
- 2-sospenderlo cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, notiziando immediatamente il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

TITOLO IV

LA CONTABILITA' DELL'O.D.C.

Art. 17

Dei mezzi dell'O.d.C.

L'O.d.C., per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del C.d.O. ed è tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art.18

Entrate e Uscite

Sono entrate dell'O.d.C. i proventi derivanti dall'attività di conciliazione. Sono uscite dell'O.d.C. i compensi, debitamente fatturati, dei Conciliatori.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.d.O. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'O.d.C.

Art. 19

Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.C.

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.d.C. è affidata al C.d.O. che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere. L'O.d.C. è comunque tenuto a depositare, semestralmente entro il 10 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il C.d.O., rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il C.d.O. entro 10 gg. dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.

Art.20

Delle entrate

Le entrate dell'O.d.C. sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del C.d.O. derivanti dalle attività dell'O.d.C., in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- “spese personale”: incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'O.d.C.;
- “spese di cancelleria”: modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'O.d.C.;
- “spese postali e telefoniche”: maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'O.d.C.;
- “altri costi”: costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'O.d.C.

Il presente statuto è stato adottato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine in data 8/7/2010.

Lecce, 30/8/2010

**Il Consigliere Segretario
Avv. Raffaele Fatano**